

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo sviluppero in agricultura



REGIONE AUTÓNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Aiuti diretti alle micro, piccole e medie imprese per la
promozione dei prodotti agricoli e alimentari
L.R. n. 5 del 5 marzo 2015, art. 12

(Delibera G.R. n. 23/11 del 6.07.2023 e relativo Allegato)

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AGLI AIUTI

CUP di progetto: G78H23000580002



- 1 Premessa
 - 2 Principali riferimenti normativi
 - 3 Dotazione finanziaria
 - 4 Soggetto responsabile dell'attuazione
 - 5 Beneficiari dell'intervento
 - 6 Requisiti di ammissibilità
 - 7 Motivi di esclusione
 - 8 Priorità
 - 9 Azioni e costi
 - 10 Disciplina specifica per la partecipazione alla manifestazione L'Artigiano in fiera
 - 11 Massimale ed intensità dell'aiuto
 - 12 Tipo di sostegno
 - 13 Limiti e vincoli
 - 14 Presentazione della domanda di aiuto e modalità
 - 15 Criteri di selezione
 - 16 Istruttoria della domanda di aiuto
 - 17 Domanda di pagamento
 - 18 Proroghe e varianti
 - 19 Rinuncia
 - 20 Revoca della concessione
 - 21 Ricorsi
 - 22 Disposizioni finali
 - 23 Pubblicità del bando
 - 24 Informazioni e chiarimenti
 - 25 Informativa per il trattamento dei dati
- Allegato 1 – Domanda di aiuto
- Allegato 2 – Modulo A Dichiarazione dei partecipanti ad A.T.I. o Reti d'Imprese
- Allegato 3 – Schema di Relazione progettuale

1. Premessa

L'intervento di cui al presente bando prevede la concessione di agevolazioni alle micro, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola e alimentare per la partecipazione diretta a manifestazioni fieristiche del settore, per la promozione dei prodotti agro alimentari di propria produzione e che si svolgono sia nel mercato interno dell'Unione Europea che nei Paesi terzi.

2. Principali riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE L 327/1 del 21.12.2022);
- Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 1312/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per gli aiuti De Minimis, la promozione dei prodotti alimentari diversi dai prodotti agricoli ed elencati nell'Allegato I del regolamento (UE) n.1151/2012;
- Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, come modificato dal Reg. 2023/2391 del 04/10/2023 e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento Europeo sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 2015). Promozione e pubblicità dei prodotti agricoli (art. 12);
- Deliberazione G.R. Sardegna n. 4/3 del 16.02.2023 – regime di aiuti in materia di promozione dei prodotti agro-alimentari. Delib. G.R. n.38/8 del 28.7.2015. Adeguamento all'art. 24 del (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022;
- Deliberazione G.R. Sardegna n. 23/11 del 6 luglio 2023 - Programmazione azioni di sostegno per la promozione agro-alimentare. Aiuti diretti in esenzione e in "de minimis" alle micro, piccole e medie imprese per la promozione dei prodotti agricoli e alimentari. Missione 16, Programma 01, Titolo I, CdR 00.06.01.11, Bilancio di previsione triennale 2023-2025. L.R. n. 5 del 9 marzo 2015, art. 12;
- Decreto N. 38 Prot. 2854 del 28.07.2023 - D.G.R. n. 47/32 del 30.11.2021. Attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/11 del 06.07.2023 "Programmazione azioni di sostegno per la promozione agroalimentare attuate dall'Agenzia LAORE. Aiuti diretti in esenzione e in "de minimis" alle micro, piccole e medie imprese per la promozione dei prodotti agricoli e alimentari. Missione 16 - Programma 01 - Titolo I, CdR 00.06.01.11, Bilancio di previsione triennale 2023-2025. L.R. 9 marzo 2015, n. 5, art. 12".
- Deliberazione G.R. Sardegna n. 47/4 del 29 dicembre 2023 - Programma di azioni di promozione dei prodotti agroalimentari attuate dall'Agenzia LAORE Sardegna. Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, articolo 12. Euro 3.000.000 - Bilancio regionale 2023 (FR), missione 16, programma 01, capitolo

SC06.0826.

3. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria iniziale per la realizzazione del 1^a e del 2^a bando è pari ad euro 630.000,00 di cui euro 300.000 a valere sulle risorse stanziato e programmate con la DGR 23/11 del 06/07/2023.

Preso atto che con il 1^a bando sono state adottate concessioni per un importo pari a € 285.719,60 gli stanziamenti disponibili per l'attuazione degli interventi con il 2^a bando sono pari a € 344.280,40.

4. Soggetto responsabile dell'attuazione

All'attuazione del presente intervento provvede l'Agenzia Laore Sardegna.

5. Beneficiari dell'intervento

Saranno beneficiarie del presente intervento le micro, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola, della pesca e dell'acquacoltura e della produzione alimentare, sia in forma singola che associata.

Sono ammesse le domande presentate da parte delle seguenti forme di associazione:

1. Organizzazioni di produttori formalmente riconosciute;
2. Altre forme associative di produttori giuridicamente costituite (es. consorzi e cooperative agricole ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del Codice civile e delle leggi speciali);
3. Consorzi di imprese e Società consortili;
4. Associazioni temporanee di impresa (ATI);
5. Contratti di rete (RTI) ai sensi della Legge 33 del 9 aprile 2009 e ss.mm.ii.

In ogni caso, i requisiti minimi di cui al presente paragrafo e ai successivi paragrafi 6 e 7, dovranno essere posseduti dai soggetti di cui ai punti 1), 2), 3) e da ciascun componente delle aggregazioni di cui ai punti 4) e 5).

Gli aiuti potranno essere erogati in regime di esenzione o in regime de minimis, come di seguito specificato:

- a. Per quanto concerne i **prodotti agricoli**, sono beneficiarie di un **aiuto in regime di esenzione** le microimprese, piccole e medie imprese (PMI)¹ attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, come definite dall'art. 2 (52) del Regolamento (UE) n. 2022/2472;
Per "prodotti agricoli" ammessi, ai fini del presente bando, si intendono tutti i prodotti elencati nell'allegato I del trattato (TFUE), ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura², i quali saranno ammessi all'aiuto in regime de minimis, ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014 e

¹ La categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR. Si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

² I prodotti di cui all'articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013.

ss.mm.ii., solo ai fini della partecipazione alla manifestazione “AF - L’Artigiano in Fiera” ;

- b. Per quanto concerne i **prodotti alimentari** sono beneficiarie di un **aiuto in regime “de minimis”**, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 art. 2 comma 1 punto a, le PMI di trasformazione e commercializzazione dei prodotti alimentari, diversi dai prodotti agricoli ed elencati nell’Allegato I del regolamento (UE) n.1151/2012.

Tuttavia, nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato, al fine di consentire la massima partecipazione da parte delle aziende, l’intervento è esteso, sempre in “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831, anche alle aziende la cui produzione ha ad oggetto altri prodotti alimentari non elencati specificatamente nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 1151/2012, tra cui bevande spiritose, liquori e distillati.

6. Requisiti di ammissibilità

I soggetti beneficiari di cui all’articolo 5, singoli o associati, devono risultare iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria ed Artigianato ed avere un’unità operativa in Sardegna ai fini della liquidazione del contributo.

Qualora all’atto della presentazione della domanda il richiedente non abbia un’unità operativa sul territorio regionale, l’apertura della sede dovrà essere comunicata entro e non oltre il termine stabilito da LAORE nell’atto di concessione dell’aiuto, pena la revoca della stessa concessione.

Ai fini della semplificazione del procedimento istruttorio, gli agricoltori e i soggetti diversi dagli agricoltori che intendono presentare domanda di aiuto costituiscono/aggiornano il fascicolo aziendale, ai sensi dell’articolo 4 del D.M. 12 gennaio 2015, n. 162.

Ai fini dell’erogazione dell’aiuto le imprese beneficiarie devono essere in possesso di una posizione contributiva e previdenziale attiva, nonché del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

7. Motivi di esclusione

Sono escluse dalla presente misura le aziende in difficoltà, così come le aziende destinatarie di un ordine di recupero pendente di precedenti aiuti dichiarati dalla Commissione illegittimi e incompatibili.

In particolare, ai fini dell’ammissibilità alla misura, il beneficiario non deve essere impresa in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/2472.

Inoltre, la liquidazione dell’aiuto è subordinata alla condizione che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Non possono in ogni caso beneficiare della presente misura i soggetti che si trovino in stato di fallimento o altra procedura concorsuale, né che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, che non abbiano un’unità operativa in Sardegna o che, a pena di revoca, non provvedano all’apertura della sede entro e non oltre il termine stabilito da Laore nell’atto di concessione dell’aiuto.

Sono esclusi inoltre dal presente regime gli aspiranti beneficiari che hanno situazioni debitorie nei confronti dell’Amministrazione regionale in relazione alle quali non sia stata approvata la rateizzazione ai sensi della D.G.R. n. 8/42 del 19.02.2019 recante “Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di recupero e

riscossione dei crediti regionali contenuta nell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 38/11 del 30.09.2014, nell'Allegato alla D.G.R. n. 5/52 dell'11.2.2014 e nell'Allegato alla D.G.R. n. 12/25 del 07.03.2017”.

Non possono essere presentate più domande dallo stesso richiedente, né singolarmente né in forma associata.

Le domande presentate prima della pubblicazione dell'Avviso ovvero oltre i termini saranno ritenute non ricevibili.

8. Priorità

È riconosciuta la priorità in favore delle domande presentate dai beneficiari in forma associata, mediante le seguenti forme di aggregazione ammissibili:

1. Organizzazioni di produttori formalmente riconosciute;
2. Altre forme associative di produttori giuridicamente costituite (es. consorzi e cooperative agricole ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del Codice civile e delle leggi speciali);
3. Consorzi di imprese e Società consortili;
4. Associazioni temporanee di impresa (ATI);
5. Contratti di rete (RTI) ai sensi della Legge 33 del 9 aprile 2009 e ss.mm.ii.

Ai fini dell'accesso agli aiuti le ATI e le RTI dovranno essere costituite da aziende che si associano avendo uno scopo comune. Esso può essere la promozione di uno specifico prodotto (o di una categoria di prodotti), la promozione del territorio nel quale operano, la promozione di uno specifico metodo di produzione, eccetera.

L'obiettivo, quindi, dell'associazione non potrà essere il mero scopo di ottenere un maggiore aiuto o una priorità sugli altri richiedenti.

I partecipanti alle ATI o RTI, dovranno esporre in spazi comuni o quantomeno contigui tra loro, comunicando adeguatamente al visitatore lo scopo che gli ha portati ad associarsi.

Eventuali deroghe alle disposizioni di cui sopra potranno essere concesse se adeguatamente motivate (ad esempio a causa di particolari regolamenti dettati dall'Ente organizzatore della Fiera).

Possano presentare domanda di accesso anche le aggregazioni di cui ai punti 4) e 5) non ancora formalmente costituite a condizione che assumano l'impegno a costituirsi in una delle forme previste (mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi individuato come capofila) in caso di ammissione alle agevolazioni, entro e non oltre il termine indicato da Laore nel provvedimento di ammissibilità con riserva all'aiuto, a cui dovrà essere trasmesso per l'adozione del provvedimento di concessione.

L'atto costitutivo deve prevedere una durata minima pari almeno al tempo necessario alla realizzazione dell'intervento promozionale e sino alla liquidazione dell'aiuto.

La mancata costituzione delle ATI e Contratti di rete entro il termine suddetto comporterà la perdita degli aiuti di cui al presente Bando.

9. Azioni e costi

Le azioni finanziabili devono riguardare la partecipazione in presenza a fiere ed esposizioni nazionali ed internazionali maggiormente rilevanti e strategiche per il settore agro alimentare.

Le fiere ammissibili agli aiuti normati dalle presenti direttive sono esplicitate nel decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale N. 38 del 28.07.2023 e successive integrazioni.

Nel caso di azioni finalizzate alla partecipazione alla manifestazione "AF – L'Artigiano in Fiera", dovranno essere rispettate ulteriori disposizioni di cui al paragrafo 10 del presente Avviso.

Le attività ammesse all'aiuto devono essere svolte nel periodo che intercorre a partire dalla data del 01.07.2024 e sino al 31.12.2024.

Non potranno essere concessi aiuti per la partecipazione alle specifiche edizioni di manifestazioni del settore agroalimentare in relazione alle quali, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto, sia stata già programmata con deliberazione della Giunta regionale, la partecipazione istituzionale regionale alla stessa edizione attraverso una collettiva di PMI e per le quali, pertanto, gli aiuti potranno essere erogati per quell'anno sotto forma di servizi agevolati.

Preso atto delle iniziative già programmate con DGR 47/4 del 29/12/2023 che prevede una collettiva Sardegna, non saranno ammissibili con il presente bando, le domande per la partecipazione alla seguente manifestazione:

1. Salone del gusto Torino.

Ai fini della partecipazione alle manifestazioni fieristiche sono ammissibili i seguenti costi:

- le spese di iscrizione;
- le spese sostenute per azioni di comunicazione a mezzo stampa o sul web strettamente inerenti alla partecipazione a manifestazioni oggetto dell'aiuto;
- l'affitto dei locali e degli stand e i costi del loro montaggio e smontaggio;
- le spese per l'acquisizione degli spazi espositivi;
- le spese di allestimento funzionali alla partecipazione alla fiera, incluse le forniture idriche/elettriche, i servizi di assistenza in Fiera, pulizia e vigilanza degli spazi espositivi e altri servizi di assistenza in Fiera (quali hostess, interpreti, eccetera).
- I servizi di assistenza all'organizzazione della partecipazione della ditta alla Fiera i quali dovranno essere fatturati separatamente. Questi servizi dovranno essere documentati e potranno essere riconosciuti nei limiti del 5% del contributo concedibile.

L'IVA non è ammissibile agli aiuti, tranne l'IVA non recuperabile secondo la legislazione nazionale.

Sono ammissibili soltanto le spese sostenute dalla ditta beneficiaria successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto, che siano state effettuate secondo le modalità descritte al paragrafo

17 e i cui giustificativi di spesa (fatture elettroniche, attestazioni di bonifico effettuato, liberatorie, ecc.) riportino il CUP di progetto (CUP n. **G78H23000580002**).

Non sono ammesse spese rendicontabili con una qualsiasi forma di autofatturazione.

10. Disciplina specifica per la partecipazione alla manifestazione L'Artigiano in fiera

Gli aiuti di cui al presente intervento potranno essere concessi anche per la partecipazione alla mostra mercato internazionale "AF – L'Artigiano in fiera" 2024.

La Regione è interessata dalla contestuale partecipazione alla manifestazione da parte dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, con uno stand collettivo con spazi espositivi singoli, caratterizzati secondo un layout unico, dedicati alle imprese artigiane.

Pertanto, qualora l'azione finanziabile prevista nella domanda di aiuto di cui al presente intervento riguardi la manifestazione in oggetto, trovano applicazione le direttive che seguono finalizzate a garantire il coordinamento della partecipazione regionale:

- oltre a quanto già previsto al paragrafo 5 del presente Avviso, al fine di consentire la massima partecipazione delle aziende aventi sede operativa in Sardegna, con riferimento a tutti i settori produttivi ammessi alla manifestazione, la partecipazione è estesa alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, per quanto concerne i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti saranno concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 e ss.mm.ii., relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- al fine di garantire un'immagine coordinata nell'ottica di una presentazione unitaria delle aziende aventi sede operativa in Sardegna, il beneficiario è tenuto al rispetto delle seguenti direttive riguardanti l'allestimento e l'impostazione grafica del proprio stand.

Le disposizioni vincolanti sono le seguenti.

- Colori dell'allestimento: dovrà essere utilizzato il colore bianco per la struttura dello stand, compresi pilastri di sostegno e pareti di fondo (lati chiusi), nonché per l'arredo;
- Impostazione grafica: l'impostazione grafica dovrà prevedere l'utilizzo del marchio SARDEGNA su sfondo bianco, nel rispetto del relativo manuale d'uso, nei lati aperti dello stand.

Il marchio sarà riportato, in particolare, sia nella parte esterna che nella parte interna dei fascioni in alto.

Il manuale d'uso del marchio SARDEGNA è reperibile sul sito istituzionale RAS al seguente link: https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20080220191714.pdf

- (Eventuale) Magazzino. Qualora all'interno dello stand sia presente uno spazio chiuso destinato al magazzinaggio dei prodotti, questo dovrà presentare pareti di unico colore scelto tra i colori Pantone del marchio SARDEGNA. La porta del magazzino sarà di colore bianco e sulla stessa dovrà essere riportato il marchio SARDEGNA.

Le caratteristiche dell'allestimento privilegiano l'utilizzo di materiali ecocompatibili.

Il rispetto delle prescrizioni di cui sopra dovrà essere dimostrato tramite la presentazione di immagini dello stand a corredo della domanda di pagamento.

Ulteriori indirizzi da osservare potranno essere dettati per la migliore riuscita dell'iniziativa.

In caso di inadempimento verrà effettuata una decurtazione, rispetto al contributo richiesto per l'azione finanziata relativa alla partecipazione a "L'Artigiano in fiera", per l'importo riferito ai costi dello stand e di allestimento.

Nel rispetto della disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), LAORE, in qualità di soggetto concedente gli aiuti, trasmette le relative informazioni alle banche dati RNA e Sipa, e si avvale del Registro nazionale aiuti per espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti.

11. Massimale ed intensità dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto copre il 100% dei costi ammissibili.

Per gli aiuti alle PMI di trasformazione e commercializzazione dei prodotti alimentari e per quelle operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura trova, in ogni caso, applicazione il limite di importo previsto dalla normativa unionale relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Il massimale di aiuto per progetto è pari a euro 25.000,00 dato dalla somma delle spese ammissibili di cui al precedente paragrafo.

In caso di partecipazione dei beneficiari in forma associata, mediante una delle forme di aggregazione ammissibili, il massimale è di euro 50.000,00.

In caso di presentazione di un progetto da parte di un'aggregazione di cui ai punti 4) e 5) del paragrafo 8, la ripartizione del contributo fra i partecipanti verrà proposta dagli stessi in base alle attività che dovranno svolgere e ai costi che dovranno sostenere.

Tale ripartizione sarà presa in considerazione al fine del calcolo del massimale concesso in de minimis per le PMI di trasformazione e commercializzazione dei prodotti alimentari e per quelle operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

12. Tipo di sostegno

Gli aiuti di cui al presente intervento sono concessi sotto forma di rimborso dei costi effettivi sostenuti dal beneficiario.

13. Limiti e vincoli

In generale le operazioni finanziate dal presente intervento non possono beneficiare di ulteriori contributi pubblici. In particolare, le organizzazioni di produttori già beneficiarie di un programma di attività o di un programma operativo non devono aver ricompreso in tali programmi le attività richieste col presente intervento.

Gli aiuti concessi ai sensi delle presenti disposizioni non potranno essere cumulati con altri aiuti di stato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione alle stesse spese ammissibili.

Gli aiuti concessi ai sensi delle presenti disposizioni non potranno essere cumulati con altri aiuti di stato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione alla partecipazione delle imprese agli stessi eventi.

Gli aiuti non potranno essere cumulati con i pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115.

Gli aiuti relativi ai costi per azioni promozionali previsti dal presente intervento non potranno essere cumulati con i costi ammissibili all'intervento relativo alla promozione dei prodotti di qualità (SRG 10) presente nel piano strategico della PAC convalidato dalla Commissione nel quadro del predetto regolamento.

L'intervento è attuato nel rispetto degli altri limiti e vincoli previsti dal Regime di aiuti di cui alla Delibera G.R. n. 4/3 del 16.02.2023.

Gli aiuti vengono erogati esclusivamente per la promozione dei prodotti agricoli o alimentari prodotti dall'azienda beneficiaria; pertanto, le azioni realizzate dovranno riguardare esclusivamente i prodotti di propria produzione e/o trasformazione.

Non è ammesso l'utilizzo del presente finanziamento per finalità diverse quali, ad esempio, quelle di promuovere o commercializzare le produzioni di altre aziende non beneficiarie.

14. Presentazione della domanda di aiuto e modalità

In conformità al regime di aiuti di cui alla Delibera G.R. n. 4/3 del 16.02.2023, per accedere agli aiuti di cui alla presente misura, i beneficiari dovranno presentare domanda di aiuto, prima dell'avvio delle attività, esclusivamente attraverso l'utilizzo di una applicazione on line, resa disponibile dall'Agenzia Laore sul proprio sito istituzionale all'indirizzo:

https://agenziaaore.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_ATTIVITA_2024

Al termine della procedura la domanda, **debitamente firmata digitalmente** e con i relativi allegati, sarà inviata automaticamente dal sistema al protocollo dell'Agenzia.

Le domande di aiuto, debitamente compilate e sottoscritte, potranno essere inoltrate a partire **dalle ore 09:00 dal giorno 04 luglio 2024 ed entro e non oltre le ore 14:00 del 27 agosto 2024.**

Le domande trasmesse in maniera difforme da quella indicata nel presente bando saranno considerate irricevibili.

Nel caso di invio di più domande da parte della stessa impresa, la seconda domanda annullerà la precedente che sarà dichiarata irricevibile.

La domanda di aiuto conterrà i seguenti elementi:

- dati identificativi dell'impresa;
- dimensioni dell'impresa;
- denominazione dell'evento promozionale;
- descrizione dei prodotti agricoli e/o alimentari che si intendono promuovere;
- elenco dei costi ammissibili;
- tipologia degli aiuti (esenzione ovvero de minimis) e importo del finanziamento pubblico richiesto per il progetto;

- indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Alla domanda dovranno obbligatoriamente essere allegati:

- una relazione progettuale che descriva nel dettaglio il prodotto che si intende promuovere, l'intervento che si intende realizzare, l'ubicazione e le date di inizio e conclusione;
- preventivi delle spese che si intendono sostenere ad eccezione dei casi di spesa indicati al successivo articolo 16 in cui sarà sufficiente un unico preventivo;
Le richieste di preventivi relativi ai servizi forniti dall'esterno, opportunamente tracciabili, corredate da specifico dettagliato capitolato, dovranno essere inviate esclusivamente via PEC.

Così pure le stesse offerte proposte dalle ditte individuate dovranno essere dettagliate rispettando le categorie di spese ammissibili di cui all'articolo 9, firmate ed acquisite esclusivamente attraverso posta elettronica certificata.

Al fine di verificare la congruità e la ragionevolezza dei costi di progetto, dovranno essere presentati tre preventivi di spesa per ogni acquisizione di beni e servizi.

Le offerte devono essere indipendenti (fornite da fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, è necessario indicare i motivi di unicità del preventivo proposto corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione;

- Dichiarazione dei partecipanti ad A.T.I. o Reti di imprese; (Modulo A)

La domanda di aiuto potrà prevedere, fermo restando i limiti temporali di cui al paragrafo 9 e dei massimali previsti, la partecipazione a più eventi.

Gli aiuti sono concessi per attività intraprese dopo la presentazione della domanda di aiuto.

In caso di indisponibilità finanziaria, l'istruttoria delle domande ricevibili è sospesa. Dell'avvenuta sospensione dell'istruttoria per indisponibilità finanziaria sarà data comunicazione massiva ai richiedenti. Qualora si costituiscano economie o nuove disponibilità, le domande sospese saranno istruite in base alla nuova disponibilità finanziaria.

15. Criteri di selezione

Per il presente intervento, gli aiuti sono concessi sulla base di un procedimento "a sportello", in base al quale le domande sono esaminate e finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziata e tenuto conto della seguente ripartizione delle stesse.

Al fine di attribuire priorità alle domande presentate, le risorse finanziarie stanziata sono così ripartite:

- l'importo pari al 60% delle risorse complessivamente stanziata è destinato al finanziamento, secondo l'ordine cronologico di presentazione, delle domande presentate in forma associata;
- l'importo pari al 40% delle risorse complessivamente stanziata è destinato al finanziamento, secondo l'ordine cronologico di presentazione, delle domande presentate da beneficiari singoli ed eventualmente da quelli in forma associata nel caso di esaurimento delle risorse a loro destinate.

In caso di esaurimento delle risorse destinate alle domande in forma associata, le stesse possono essere finanziate altresì con la quota di risorse destinata alle domande singole.

Viceversa, in caso di esaurimento delle risorse destinate alle domande dei beneficiari singoli, l'istruttoria delle domande senza copertura finanziaria verrà sospesa sino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Soltanto qualora, alla scadenza del termine suddetto, la quota di risorse destinata alle domande in forma associata non sia stata completamente utilizzata, e risultino quindi delle economie, dette economie potranno essere impiegate per il finanziamento, secondo l'ordine cronologico di presentazione, delle domande singole sospese per mancanza di copertura finanziaria.

16. Istruttoria della domanda di aiuto

L'Amministrazione competente per il procedimento di concessione dei contributi di cui al presente bando è il Servizio Aiuti e premi dell'Agenzia Laore Sardegna, presso cui è possibile effettuare l'accesso agli atti.

Il responsabile del procedimento è il dott. Michele Sitzia.

Il procedimento di concessione si conclude entro 90 giorni dalla data di avvio dell'attività istruttoria, data che potrà essere individuata successivamente alla scadenza prevista dal bando per la presentazione della domanda di aiuto.

Saranno ritenute **irricevibili** le domande:

- presentate prima della data fissata nel presente bando e non oltre i termini di scadenza;
- non generate dall'apposito applicativo;
- prive di firma digitale o firmate da un soggetto diverso dal rappresentante legale.

Ammissibilità al finanziamento

L'ammissibilità al finanziamento è valutata in base ai criteri di cui al presente bando.

Le spese per cui si chiede il finanziamento devono essere documentate con almeno tre preventivi rilasciati da fornitori differenti non in relazione tra loro (vedi articolo 14), salvo per i casi che seguono:

- spese di iscrizione all'evento;
- affitto/assegnazione dello stand direttamente dall'organizzazione;
- allestimento dello stand se fornito direttamente dall'organizzazione;
- in genere, tutti i servizi ammissibili al finanziamento forniti direttamente dall'organizzazione dell'evento se descritti coi relativi costi in un documento ufficiale, anche pubblico.

Nella valutazione delle offerte l'Agenzia potrà fare riferimento alle indicazioni generali definite nella check list predisposte da AGEA per la valutazione della congruità dei costi e valutazione dei preventivi, per interventi nell'ambito di programmi finanziati con risorse comunitarie.

I costi ammissibili sono quelli descritti nel presente Bando che sono effettivamente sostenuti dal beneficiario nel rispetto della normativa applicabile all'operazione considerata, identificabili e verificabili.

Le spese devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

L'Agenzia al fine di valutare la ragionevolezza dei costi potrà acquisire in fase istruttoria dei preventivi da fornitori di analoghi servizi, per confrontare le offerte presentate dai beneficiari.

Eventuali integrazioni documentali o delle informazioni fornite con la domanda, ad esclusione di quelle essenziali di cui sopra e qualsiasi altra comunicazione tra l'Amministrazione e la ditta beneficiaria avverranno esclusivamente all'indirizzo PEC indicato in domanda.

Sarà cura della ditta assicurare il regolare funzionamento e il periodico controllo della casella di Posta certificata.

Nel corso dell'istruttoria si verificheranno in particolare:

- a. l'ammissibilità delle voci di spesa richieste;
- b. la verifica della congruità dei prezzi, secondo i criteri precedentemente esposti;
- c. la vigenza e lo stato di attività dei soggetti richiedenti e di ciascun componente dei soggetti aggregati di cui ai punti 4 e 5 del paragrafo 8;
- d. l'insussistenza delle cause di esclusione e dei limiti di cui ai paragrafi 6, 7 e 13;
- e. il perfezionamento degli eventuali adempimenti successivi all'ammissibilità: costituzione di una unità operativa in Sardegna, costituzione delle aggregazioni di cui ai punti 4) e 5) del paragrafo 8.

Il provvedimento di concessione e di impegno sarà comunicato al Beneficiario.

Analogamente sarà effettuata in caso di ammissibilità al finanziamento con riserva, che ricorre quando il beneficiario invoca la facoltà di soddisfare successivamente agli adempimenti di cui alla precedente lettera e).

L'ammissibilità definitiva sarà assunta solo ad avvenuto adempimento da parte del beneficiario degli impegni assunti con riserva, nei termini e nei modi fissati dal presente bando.

La comunicazione di ammissibilità con riserva al pari della comunicazione di concessione, oltre agli estremi identificativi del beneficiario e alla descrizione delle spese ammesse, specificherà le seguenti informazioni:

- date di inizio e fine dell'attività finanziata;
- importo del finanziamento ammesso;
- espresso richiamo alla normativa de minimis, se il finanziamento è stato concesso in base al Reg. (UE) n.2023/2831 o al Reg. (UE) 717/2014 con specificazione delle quote di pertinenza dei vari partecipanti nel caso delle aggregazioni di cui ai punti 4) e 5) del paragrafo 8;
- il termine per la presentazione della copia dell'atto costitutivo della ATI o Contratto di rete se previsto;
- termine per la presentazione della rendicontazione al fine della liquidazione del contributo;
- C.U.P. (Codice Unico di Progetto) **G78H23000580002** per tutte le transazioni relative all'intervento che dovrà essere riportato in tutti i documenti di spesa, pena la non ammissibilità delle spese.

In caso di inammissibilità totale al finanziamento saranno comunicate al beneficiario le relative motivazioni, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, fornendo 10 giorni di tempo per le osservazioni e/o la produzione di documenti.

Provveduto a valutare gli elementi forniti dal beneficiario, in caso di ammissibilità, si procede come già descritto; in caso di inammissibilità, sarà adottata una determinazione di rigetto con la conseguente notifica al beneficiario.

Nel rispetto della disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), LAORE, in qualità di soggetto concedente gli aiuti, trasmette le relative informazioni alle banche dati RNA e Sipa, e si avvale del Registro nazionale aiuti per espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti.

17. Domanda di pagamento

La domanda di pagamento deve essere presentata all'Agenzia Laore entro 30 giorni dalla conclusione dell'azione finanziata, in base all'autorizzazione rilasciata con la determinazione di concessione.

La domanda di pagamento dovrà essere presentata utilizzando l'apposito applicativo reperibile nella pagina dedicata agli aiuti in argomento, al link che sarà pubblicato successivamente.

Al termine della procedura la domanda, **debitamente firmata digitalmente** e con i relativi allegati, sarà inviata automaticamente dal sistema al protocollo dell'Agenzia.

La domanda deve essere accompagnata da:

- Relazione consuntiva, contenente:
 - la descrizione dell'intervento supportata da immagini comprovanti la partecipazione dell'impresa alla fiera;
 - qualora la relazione riguardi anche la partecipazione dell'impresa al "AF – L'Artigiano in Fiera" 2024, le immagini dovranno documentare il rispetto delle disposizioni vincolanti di cui al paragrafo 10;
 - copia del materiale realizzato per la comunicazione a mezzo stampa o web e/o altro materiale che illustri l'iniziativa;
 - una tabella riassuntiva di tutte le voci di spesa per le quali si chiede il riconoscimento, aggregate nelle categorie di cui alla concessione, con i relativi importi;
- Documentazione di spesa, intestata alla ditta beneficiaria, consistente in:
 - le fatture elettroniche scaricate dal Sistema di Interscambio complete del CUP del progetto **G78H23000580002** (non sono ammesse le copie analogiche delle fatture, le cosiddette "fatture di cortesia"):
 - fattura a saldo, contenete il codice CUP di progetto, emessa dall'Ente Fiera per l'iscrizione, lo stand ed eventuali altri costi riferiti a spese ammissibili;
 - eventuali fatture di imprese esterne di allestimento, stampa o altro servizio ammesso, contenenti il CUP di progetto e dettagliate secondo le categorie di spese ammissibili di cui all'articolo 9 e le voci riportate della concessione;

- non sono ammissibili fatture generiche o a corpo e prive del dettaglio delle voci che la compongono;
- ogni ditta fornitrice dovrà emettere propria fattura, intestata al beneficiario, a fronte dei servizi erogati; non sono ammesse rifatturazioni di servizi che siano acquistabili direttamente dal beneficiario dell'aiuto;
- copia dei giustificativi di pagamento definitivi e relativi alle fatture suddette (attestazioni di bonifico effettuato con indicazione del codice CUP di progetto);
- copia dell'estratto conto riportante i movimenti oggetto di finanziamento;
- dichiarazioni liberatorie emesse per le singole fatture dai fornitori e riportante il codice CUP di progetto.

I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o moneta elettronica (Carta di credito, POS) operanti su conti correnti intestati ai soggetti beneficiari, ai capifila delle aggregazioni di cui ai punti 4 e 5 del paragrafo 8 o ai soggetti partecipanti alle medesime, in questo caso, i pagamenti effettuati dai singoli partecipanti devono essere coerenti con le quote di ripartizione per ciascun beneficiario.

Tutti i giustificativi dei pagamenti non devono avere la data successiva a quella della domanda di pagamento.

Il pagamento effettivo di un titolo di spesa può essere comprovato da più documenti giustificativi dei pagamenti.

Nel caso in cui vengano riscontrate carenze nella domanda di pagamento, esse dovranno essere opposte per iscritto al beneficiario che avrà 10 giorni per integrare la documentazione carente o per fare le sue osservazioni. Altrettanto dovrà essere fatto, ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/1990, con le facoltà per il Beneficiario da esso previste, nel caso in cui le carenze comportino il respingimento della domanda.

A conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento, l'Agenzia Laore, previa nuova verifica del rispetto dei massimali "de minimis", adotta la determinazione di liquidazione e pagamento e la notifica al Beneficiario, motivando adeguatamente eventuali decurtazioni rispetto al contributo richiesto.

Allo stesso modo provvederà al rigetto delle domande non ammissibili al pagamento, alla loro notifica al Beneficiario e provvederà al disimpegno delle relative risorse.

Prima di procedere all'erogazione dell'aiuto, qualora venissero accertate inadempienze contributive nei confronti dell'Ente previdenziale/assicurativo, verrà attivato un intervento sostitutivo per l'importo corrispondente ai sensi dell'articolo 4, co.2, del D.P.R. n. 207/2010, convertito con Legge 9 agosto 2013 n 98.

18. Proroghe e varianti

Per la natura degli interventi oggetto del presente finanziamento, non possono essere ammesse proroghe o varianti sostanziali.

In eccezione al suddetto principio può essere autorizzata la modifica delle date di attuazione dell'azione finanziata, se ciò è compatibile con le modalità di svolgimento della manifestazione cui è stata autorizzata la partecipazione.

Per azioni progettuali completamente eseguite, conformemente alla previsione progettuale, il beneficiario ha la possibilità di richiedere l'erogazione di un solo stato di avanzamento lavori (SAL).

Il SAL può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno il 30% dell'importo totale di spesa ammessa.

Le modifiche delle singole voci di spesa nell'ambito dell'azione assentita possono essere valutate e autorizzate in sede di rendicontazione finale se la spesa complessiva non è superiore a quella inizialmente concessa, se le modifiche non sono sostanziali e se le variazioni in aumento delle voci di spesa modificate sono di importo limitato, non superiori al 10% dell'importo assentito in concessione per la singola categoria di spesa.

Nel caso di una domanda di aiuto con più manifestazioni l'annullamento o la mancata partecipazione ad una o più iniziative, non comporta la decadenza della domanda, ma lo stralcio delle somme previste per la partecipazione all'evento non realizzato.

Non può essere assentito il cambio del beneficiario né della manifestazione approvata.

19. Rinuncia

Il beneficiario può rinunciare in qualsiasi momento, alla domanda di aiuto e/o alla domanda di pagamento, dandone comunicazione tramite posta certificata all'indirizzo protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

20. Revoca della concessione

L'aiuto concesso può essere revocato con apposito provvedimento qualora si verifichi una delle seguenti fattispecie:

- a) mancata partecipazione a tutti gli eventi programmati;
- b) perdita di uno o più requisiti minimi di partecipazione;
- c) mancato rispetto degli obblighi posti dal presente Avviso;
- d) qualora le dichiarazioni rese risultino non veritiere;
- e) in caso di mancata risposta alle richieste di chiarimenti ed integrazioni da parte dell'Amministrazione.

21. Ricorsi

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo o della pubblicazione della determinazione, nell'apposita sezione del sito sardegnaagricoltura.it, il beneficiario può presentare:

- ricorso gerarchico alla Direzione generale dell'Agenzia Laore Sardegna, entro 30 giorni consecutivi dalla pubblicazione / comunicazione del provvedimento;
- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni consecutivi dalla pubblicazione / comunicazione del provvedimento.

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Cagliari.

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricultura



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

22. Disposizioni Finali

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed eventuali ulteriori disposizioni impartite dall'Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

23. Pubblicità del bando

Il presente bando è pubblicato nella sezione "Bandi e gare" del sito istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna www.sardegnaagricoltura.it

24. Informazioni e chiarimenti

Richieste di informazioni e chiarimenti potranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica del Responsabile del Procedimento dott. Michele Sitzia: michelesitzia@agenziaaore.it

25. Informativa per il trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informare che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l'Agenzia Laore Sardegna.

Titolare del trattamento (art. 4 Regolamento (UE) 2016/679)

Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Laore Sardegna - Via Caprera, n. 8 09123 Cagliari - C.F. 03122560927 email: laoresardegna@agenzialaore.it , protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

Responsabile della protezione dei dati (RDP) (art. 37 Regolamento (UE) 2016/679).

I contatti del responsabile della protezione dei dati (RDP) sono i seguenti:

Pec: protocollo.agenzia.laore@legamail.it, email: giuseppearesu@agenzialaore.it, Tel. 070/60262034.

Delegato dal Titolare del trattamento (art. 29 Regolamento (UE) 2016/679)

Il Delegato al trattamento dei dati personali è il Direttore del Servizio aiuti e premi in agricoltura, può essere contattato presso la sede del Titolare del trattamento all'indirizzo sopra indicato. Il contatto del Delegato al trattamento cui indirizzare qualsiasi richiesta circa il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia Laore Sardegna è: laoresardegna@agenzialaore.it , protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è la ditta Anthesi s.r.l. con sede in Trento (TN), via Segantini n. 23, (di seguito anche "Responsabile"), per l'esecuzione del contratto di affidamento del servizio di gestione dei procedimenti online attraverso la piattaforma elixForms.

Finalità del trattamento

I dati personali forniti sono necessari per lo svolgimento delle attività istruttorie dell'Agenzia Laore Sardegna e saranno trattati per la concessione e l'erogazione degli aiuti di cui alla L.R. n. 5 del 5 marzo 2015, art. 12 e alla Delibera Giunta Regionale n. 23/11 del 6.07.2023.

Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di misure di sicurezza, a opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.

Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Ambito di comunicazione e diffusione

Alcuni dati personali sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.

In particolare, i dati dei beneficiari degli aiuti comunitari, nazionali e regionali vengono pubblicati nel sito web istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna. Tali dati possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell'Unione Europea, nazionali e regionali.

In funzione di obblighi di legge o contrattuali, per lo svolgimento di funzioni istituzionali i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in adempimento a disposizioni comunitarie,

nazionali e regionali.

Resta comunque fermo il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato.

Natura del conferimento dei dati personali trattati

I dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione delle istanze devono essere forniti obbligatoriamente in quanto essi sono indispensabili per il raggiungimento delle finalità previste da norme giuridiche vincolanti.

Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l'Agenzia Laore Sardegna l'impossibilità di eseguire le prestazioni e i compiti per le quali tali dati sono necessari.

Tali dati sono anche sottoposti a verifiche tramite accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni.

Ambiti particolari di trattamento

L'invio volontario di messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata a qualunque casella del dominio dell'Agenzia Laore Sardegna determina l'acquisizione dell'indirizzo e-mail o PEC del mittente, nonché degli altri eventuali dati personali contenuti nella comunicazione.

Tale indirizzo potrà essere utilizzato dall'Agenzia Laore Sardegna per l'invio di comunicazioni attinenti le finalità del trattamento.

Trasferimento dei dati personali

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

L'Agenzia Laore Sardegna non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679.

Diritti dell'interessato

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 21 del Regolamento (UE) 2016/679, il diritto di:

- a. chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d. ottenere la limitazione del trattamento;
- e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la



profilazione;

- h. chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j. proporre reclamo a un'autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.

L'interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Delegato dal Titolare del trattamento ai contatti sopra riportati.

Il direttore del Servizio
aiuti e premi in agricultura
Tonino Selis